

Accordo provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della PROVINCIA DI MATERA

Il 29-06-2016 presso la Sede di Confapi Matera

tra

CONFAPI-ANIEM Matera, rappresentata dal Presidente Michele Molinari e da una delegazione negoziale composta dai Sigg. Mario Bitonto, Gianfranco Martino, Gianluca D'Alessandro assistiti dalla Confapi Matera, nelle persone del Direttore Franco Stella e della Sig.ra Vitalba Acquasanta;

e

FENEAL-UIL di Basilicata, rappresentata dal Segretario Generale, Sig. Cosimo Damiano Paolicelli e dalla delegazione trattante composta dai Sigg. Carmine Lombardi e Gianfranco De Palo;

FILCA-CISL di Basilicata, rappresentata dal Segretario Generale, Michele La Torre e dalla delegazione trattante composta dai segretari regionali, Sigg. Francesco Pantone, Luigi Ragone, Margherita Dell'Otto, Egidio De Marco;

FILLEA-CGIL di Matera, rappresentata dal Segretario Generale, Fernando Mega e dalla delegazione trattante composta dai Sigg. segretario regionale Vincenzo Iacovino, Francesco Pontillo, Carmela Musillo, Francesco Santorsola e Francesco Viggiano.

Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (di seguito CCPL), integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 12 Novembre 2014 per le imprese Confapi da valere in Provincia di Matera, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso CCNL, eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, cooperativa o ente pubblico, privata o pubblica, delle imprese stesse.

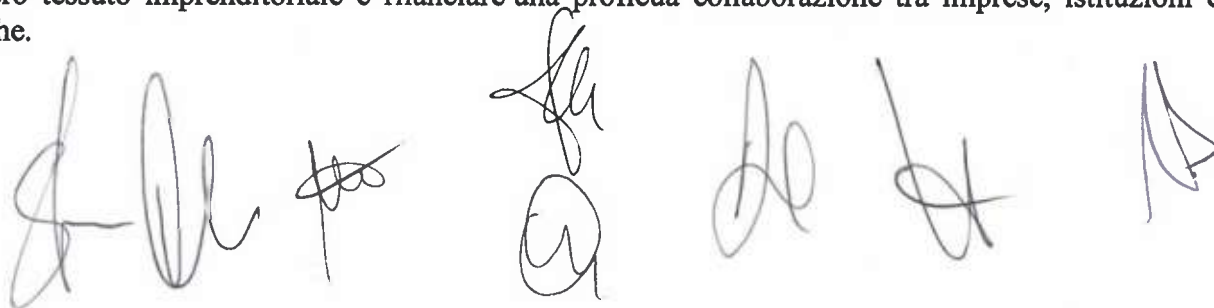
Premessa

Nell'attuale situazione di pesante crisi economica e finanziaria del Paese, che ha colpito con particolare gravità il settore delle costruzioni, le parti intendono esprimere la loro fiducia sul futuro del settore e l'impegno a favore di una pronta ripresa produttiva che sia di stimolo all'attività di numerosi comparti industriali collegati e di sostegno all'occupazione.

Gli andamenti dei principali indicatori economici, nella provincia di Matera, descrivono una crisi generalizzata di tutta la filiera delle costruzioni, con una forte riduzione degli investimenti pubblici e privati che si protrae ormai da oltre 8 anni.

In un contesto di crisi strutturale, quindi, con le conseguenze drammatiche sul sistema delle imprese e sulle dinamiche occupazionali, l'occasione del rinnovo del contratto territoriale offre l'opportunità per rafforzare un confronto già in atto sulle ripercussioni sociali di questa condizione, sulle implicazioni nel sistema bilaterale, sui cambiamenti necessari e sugli interventi da mettere in atto, consapevoli della responsabilità che deriva dal ruolo delle parti sociali di un settore da sempre motore dello sviluppo economico.

Le imprese edili, inoltre, sono strette nella morsa, da un lato, dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e in generale della crisi di liquidità, dall'altro del credit crunch cioè del razionamento del credito da parte delle banche. Diventa, pertanto, fondamentale condividere alcune riflessioni e proposte sulle strategie per superare le criticità nell'accesso al credito che colpiscono l'intero tessuto imprenditoriale e rilanciare una proficua collaborazione tra imprese, istituzioni e banche.



E' necessario creare un'alleanza tra tutti i soggetti, pubblici e privati, per ottimizzare gli interventi e rendere efficiente l'impiego delle risorse destinate al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese italiane.

Le difficoltà del settore edile sono dovute anche ai fenomeni distorsivi della concorrenza, quali scarsa trasparenza nell'affidamento dei lavori e diffusione del lavoro sommerso.

Le parti, tuttavia, consapevoli che il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale si colloca in una fase storica di profonda crisi del comparto delle costruzioni, che ha portato a una preoccupante e drastica caduta dei livelli occupazionali e che tale situazione rischia di compromettere il sistema e il patrimonio rappresentato dalla bilateralità del settore, si impegnano a rafforzare sul territorio la funzione degli Enti bilaterali a tutela e difesa della sicurezza e della qualificazione professionale delle maestranze, ruolo oggi più che mai diventato insostituibile nella valorizzazione e diffusione dei principi di legalità e regolarità che risultano essenziali per il mantenimento di un mercato del lavoro trasparente e sicuro, contrastando la presenza di operatori anomali.

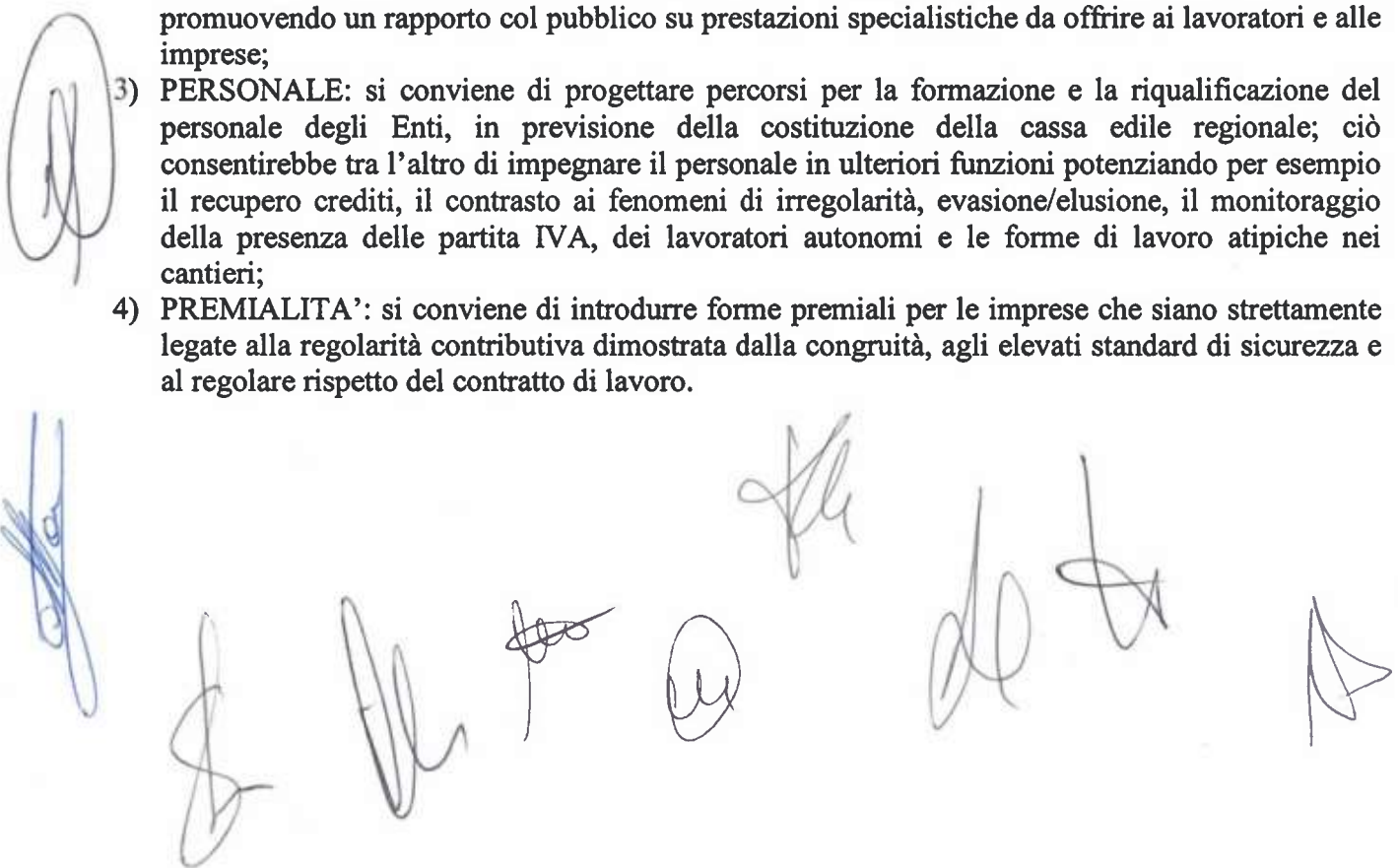
SISTEMA DI RELAZIONI

Il sistema di relazioni deve evolversi realizzando una unità di tutte le rappresentanze del mondo dell'edilizia e di ogni territorio della Basilicata che trovi momenti organizzativi e frequenti di incontro e possibilmente di sintesi presso un tavolo regionale permanente sul quale elaborare proposte e sottoscrivere accordi di sistema anche mediante l'ausilio di commissioni ad hoc.

A questa visione di unità e unicità di sistema nelle relazioni certamente potrà giovare la riforma degli enti bilaterali nel sostenere una nuova politica industriale regionale nel settore delle costruzioni.

Per questo ci prefiggiamo di realizzare i seguenti obiettivi:

- 1) **REGIONALIZZAZIONE:** per quanto sopra esposto si conviene sulla necessità di riorganizzare il sistema bilaterale lucano con l'istituzione di un'unica cassa edile regionale ed un Ente formazione e sicurezza regionale, tutto ciò in riferimento a quanto già sottoscritto dalle OO.SS. di categoria FeNEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL e presentato alle Organizzazioni Datoriali;
- 2) **PRESTAZIONI E SERVIZI:** si conviene di regionalizzare, con gradualità le prestazioni rinnovandole integralmente e mantenendo lo statut-quo per l'anno edile 2016, ed i servizi migliorando l'offerta utilizzando nuove forme di welfare in particolare sulla sanità integrativa, promuovendo un rapporto col pubblico su prestazioni specialistiche da offrire ai lavoratori e alle imprese;
- 3) **PERSONALE:** si conviene di progettare percorsi per la formazione e la riqualificazione del personale degli Enti, in previsione della costituzione della cassa edile regionale; ciò consentirebbe tra l'altro di impegnare il personale in ulteriori funzioni potenziando per esempio il recupero crediti, il contrasto ai fenomeni di irregolarità, evasione/elusione, il monitoraggio della presenza delle partita IVA, dei lavoratori autonomi e le forme di lavoro atipiche nei cantieri;
- 4) **PREMIALITA':** si conviene di introdurre forme premiali per le imprese che siano strettamente legate alla regolarità contributiva dimostrata dalla congruità, agli elevati standard di sicurezza e al regolare rispetto del contratto di lavoro.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. Below it, there are several smaller, more distinct signatures and initials, including one that looks like 'FL' and another that looks like 'L'. The signatures are scattered across the bottom of the page, some overlapping.

Art. 1 – Orario di lavoro

L'orario normale contrattuale di lavoro come previsto dal CCNL 12/11/2014, è di 40 ore settimanali di media annua.

In considerazione delle particolari condizioni meteorologiche ambientali della provincia di Matera e per garantire alla produzione la media annua delle ore lavorative, determinate sulla base delle predette 40 ore settimanali, le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 e di quanto demandato dal 2° capoverso, lett.a) dell'art. 39 del predetto CCNL di riferimento, che durante il periodo maggio-settembre l'orario normale giornaliero può essere prolungato fino ad un massimo di 9 ore.

L'impresa, ai fini dell'attuazione di quanto sopra, darà comunicazione preventiva alla RSU di cantiere e/o, in mancanza, alle OO.SS. di categoria tramite l'Associazione territoriale dei datori di lavoro.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, le Parti si rifanno all'art. 5 CCNL di riferimento.

Per i lavoratori che professano una religione acattolica ai sensi della legge 1159/1929, è possibile concordare con i datori di lavoro, in via sperimentale, una distribuzione dell'orario di lavoro tale da consentire la professione del culto, senza che ciò comporti alcun tipo di aggravio aggiuntivo per l'impresa e fatto salvo le esigenze tecnico-organizzative e produttive.

Art. 2 – Sospensione e riduzione di lavoro

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del CCNL di riferimento, qui integralmente richiamato, in merito ai casi di sospensione e riduzione di lavoro, gli acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, non dovranno comportare una esposizione dell'impresa superiore all'importo complessivo corrispondente alle 160 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS, per singolo operaio.

Art. 3 – Indennità per lavori in alta montagna

L'indennità per lavori in alta montagna, fissata nella misura del 20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al CCNL di riferimento, verrà corrisposta per i lavori eseguiti ad altitudini superiori a 950 mt. s.l.m..

Per i lavoratori impegnati nella installazione delle reti di protezione su pareti di roccia, verrà riconosciuto una ulteriore indennità del 3% degli elementi della retribuzione sopra richiamati (da calcolarsi al netto del predetto 20%).

I suddetti trattamenti non sono dovuti agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.

Art. 4 – Attrezzi di lavoro

Di norma le imprese forniranno ai propri dipendenti idonei attrezzi di lavoro.

Ove, su richiesta dell'impresa, gli operai apportino attrezzi propri di lavoro, agli stessi verrà corrisposta un'indennità nella seguente misura:

- a) Ai lavoratori classificati al 2°, 3°, 4° livello, il 2%;
- b) Ai lavoratori classificati al 1° livello, lo 0,70%.

Le predette indennità sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al CCNL di riferimento.

Art. 5 – Indennità per lavori in galleria

Al personale addetto ai lavori in galleria, con decorrenza 1989, è dovuta in aggiunta alla retribuzione, un'indennità nella misura percentuale sotto indicata:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, d'avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e disagio, il 46%;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento d'intonaco e di rifinitura d'opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione, consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie, il 26,50%;
- c) per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie ultimate, compreso i lavori d'armamento delle linee ferroviarie, il 18,50%;
- d) nel caso in cui i lavori di galleria si svolgono in condizioni di presenza di fango, getti d'acqua, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, gallerie a sezione ristretta, gallerie distanti oltre 1 Km dall'imbocco, è dovuta una ulteriore indennità del 20,50%;
- e) qualora le condizioni di disagio di cui alla lett. d) presentino ulteriori difficoltà e il fronte di avanzamento superi i 4 Km, è dovuta a decorrere dal 1° ottobre 2012 una ulteriore indennità del 30,50%.

Le predette percentuali vanno corrisposte per le ore di effettivo lavoro prestate nelle condizioni di cui sopra e, qualora il numero delle predette ore/giorno sia superiore al 80 % del normale orario giornaliero, le percentuali vanno corrisposte per l'intera giornata lavorativa.

Le predette indennità non sono cumulabili fra di loro e sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al CCNL di riferimento.

Art. 6 - Elemento variabile della retribuzione

In attuazione degli art. 12 e 47 del CCNL l'elemento economico territoriale sarà conglobato nell'indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati, restando fermi nelle cifre in atto alla data di stipula del presente CCPL.

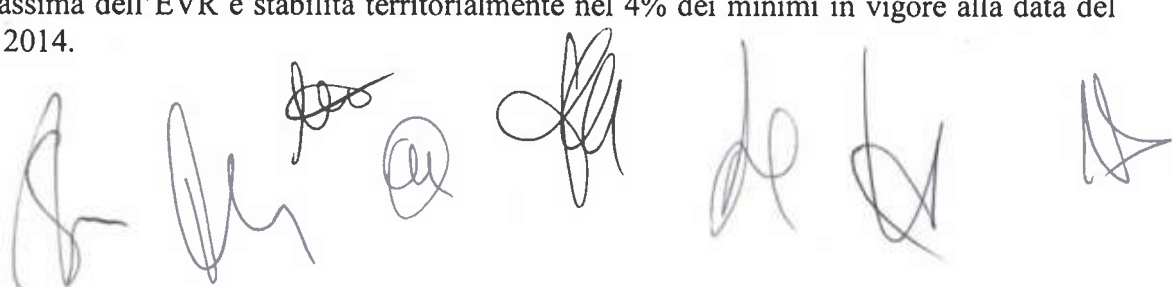
Viene istituito l'Elemento Variabile della Retribuzione la cui determinazione è prevista dal CCNL 12 Novembre 2014, all'art. 39 lett.f) sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli artt. 12 e 47 dello stesso CCNL.

L'EVR, per la sua specificità, non rientra tra gli elementi della retribuzione di cui agli art. 24 e 45 e, pertanto, non costituisce base di calcolo per nessun altro istituto contrattuale e retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'EVR è concordato, a far data dal 1° luglio 2015 quale elemento variabile della retribuzione che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nella provincia di Matera e con riferimento ai seguenti quattro indicatori:

- numero lavoratori iscritti in Edilcassa di Matera;
- monte salari denunciato in Edilcassa di Matera;
- ore di lavoro denunciate in Edilcassa di Matera;
- massa salari su ore lavorate.

La misura massima dell'EVR è stabilita territorialmente nel 4% dei minimi in vigore alla data del 1° novembre 2014.



La determinazione dell'EVR avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 39 del CCNL. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei quattro parametri con le seguenti modalità temporali:

- anno 2016: media triennio 2015/2014/2013 con media triennio 2014/2013/2012;
- anno 2017: media triennio 2016/2015/2014 con media triennio 2015/2014/2013;
- anno 2018: media triennio 2017/2016/2015 con media triennio 2016/2015/2014.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'EVR riconosciuto sarà fissato a livello locale nella misura del 30% di quanto definito a livello nazionale; nell'ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR riconosciuto sarà fissato a livello locale nella misura del 60% di quanto definito a livello nazionale; nel caso di tre indicatori pari o positivi l'EVR sarà riconosciuto nella misura dell'85% di quanto stabilito a livello nazionale; nel caso della totalità degli indicatori positivi l'EVR sarà riconosciuto nell'interezza di quanto stabilito a livello nazionale.

Così determinato, l'EVR per l'anno 2016 non sarà corrisposto in quanto la verifica dei parametri di raffronto sono tutti negativi.

Per le modalità di calcolo dei parametri, i presupposti di maturazione dell'EVR si fa riferimento a quanto previsto all'art. 39 del CCNL.

Nelle imprese che hanno in corso procedure di CIGS (comunicate alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori e all'Associazione territoriale dei datori di lavoro per un esame congiunto, nonché all'Ente paritetico territoriale in modo da permetterne la verifica) l'EVR, qualsiasi sia la valutazione degli indici, verrà riconosciuto il 25% di quanto stabilito a livello territoriale e potranno, inoltre, essere stabiliti periodi diversi per l'erogazione dell'EVR (sempre che ne ricorrano le condizioni riportate ai commi precedenti).

Le parti firmatarie procederanno annualmente al raffronto dei parametri individuati, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio solare di riferimento con quello immediatamente precedente, come sopra evidenziati.

Art. 7 – Trattamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui

Tutte le imprese edili sotto qualsiasi ragione sociale, anche artigiane, operanti sul territorio della Provincia di Matera, devono assolvere in forma mutualistica al trattamento per ferie, riposi annui e gratifica natalizia attraverso l'iscrizione alla Edilcassa di Basilicata di Matera nei modi e nelle forme previste dal contratto e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.

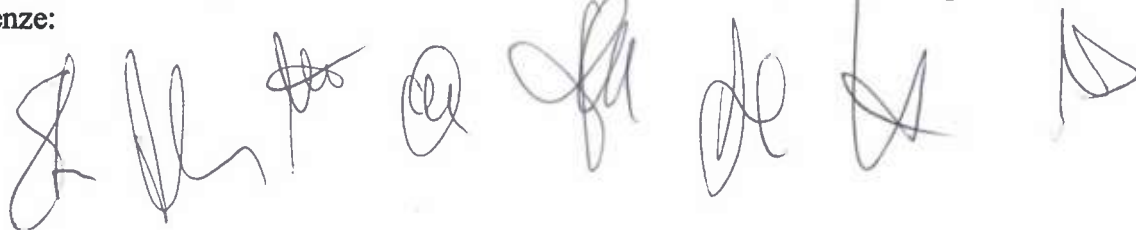
A decorrere dal 1° ottobre 2000 il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, è assolta dall'impresa con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% da calcolarsi sugli elementi di retribuzione di cui al CCNL di riferimento, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al CCNL di riferimento. La suddetta percentuale del 18,50% è così computata:

- trattamento economico per ferie 8,50%;
- trattamento per gratifica natalizia 10,00%.

L'importo della percentuale suddetta spettante ai lavoratori dovrà essere accantonata da parte delle imprese mediante versamenti mensili, da effettuarsi entro il 30 del mese successivo al mese di riferimento, alla Edilcassa di Basilicata di Matera la quale provvederà ad accreditare ai singoli lavoratori interessati, in conti individuali, le somme versate dai datori di lavoro.

E' fatto obbligo alle imprese di trasmettere alla Edilcassa di Basilicata di Matera, entro il 30 del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento, la denuncia mensile redatta sugli apposti moduli forniti dalla Cassa medesima.

La liquidazione ai lavoratori sarà effettuata a mezzo assegno o bonifico, bancario o postale, alle seguenti scadenze:



- entro il 31 luglio per le somme accantonate nel periodo ottobre – marzo;
- entro il 15 dicembre per le somme accantonate nel periodo aprile – settembre.

Nei casi d'assenza dal lavoro per malattia o infortunio e malattia professionale, l'impresa dovrà corrispondere all'operaio la differenza tra la percentuale e il trattamento economico allo stesso corrisposto, per ferie, festività e gratifica, dall'INPS e dall'INAIL sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere, durante l'assenza dell'operaio, nel caso di sospensione totale dei lavori.

Stando quanto sopra esposto, le percentuali risultano essere attualmente le seguenti:

- a) in caso d'infortunio e malattia professionale il trattamento economico a carico del datore di lavoro va così determinato:

per il primo giorno in cui si è verificato l'evento e per i successivi primi tre giorni (*)	Dal 1° ottobre 2000 Lordo 18,50%	Netto 14,20%
dal 4° al 90° giorno	7,4%	5,7%
dal 91° giorno a guarigione clinica	4,6%	3,6%

- b) in caso di malattia il trattamento economico a carico del datore di lavoro va così determinato:

	dal 1° ottobre 2000	
Nei limiti della conservazione del posto	Lordo 18,50%	netto 14,20%

(*) Va ricordato che per i primi tre giorni successivi all'infortunio dovrà, inoltre, essere corrisposto all'operaio il 60% della paga base, indennità territoriale di settore (comprendente l'elemento economico territoriale) e contingenza (art. 73 D.P.R. 30.6.1965, n: 1124).

Le suddette percentuali vanno calcolate sulla retribuzione costituita da paga base, indennità territoriale di settore (comprendente l'elemento economico territoriale), indennità di contingenza ed il relativo importo dovrà essere accantonato alla Edilcassa di Basilicata di Matera.

Nel caso di malattia l'impresa anticipa mese per mese l'indennità di malattia a carico dell'INPS.

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore copia del prospetto di liquidazione dell'indennità di malattia come previsto dalla normativa vigente.

Il trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai sensi del CCNL di riferimento, sarà rimborsato all'impresa dalla Edilcassa di Matera entro 30 giorni dall'inoltro della denuncia che ad ogni effetto vale come domanda di rimborso.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, all'operaio che ne faccia richiesta, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati alla Edilcassa di Matera per gratifica, festività e ferie e da quest'ultima non ancora liquidati.

L'Edilcassa di Basilicata di Matera a sua volta è tenuta a rilasciare all'operaio che ne faccia richiesta un estratto conto di posizione.

Qualsiasi reclamo, sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate, sulla mancata liquidazione, in tutta o in parte delle somme medesime, deve essere presentato dall'operaio alla Edilcassa di Basilicata di Matera, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Per quanto altro non contemplato nella presente disciplina, le parti si rifanno all'art.18 del CCNL di riferimento.

Il mancato versamento alla Edilcassa di Basilicata di Matera entro le date di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, indipendentemente dall'azione legale di recupero, comporta dal giorno successivo alla data di scadenza un contributo addizionale dello 0,10% per ogni mese di ritardo da sommare al contributo dovuto dai datori di lavoro di cui all'art. 13 del presente CCPL.

Il contributo aggiuntivo incassato dalla Edilcassa di Basilicata di Matera sarà accantonato su apposito capitolo demandando al Consiglio di Amministrazione della Edilcassa di Basilicata di Matera medesima il compito di gestirlo.

Prima dell'azione legale e comunque entro e non oltre il periodo di liquidazione, oggetto del contenzioso, sarà comunicato al committente l'inadempienza dei versamenti, per il rispetto del comma 9 dell'art. 90 del d.lgs 81/2008 e dell'art. 13 del D.M. 145/2000.

Art. 8 – Limiti territoriali

I limiti territoriali da prendere in considerazione al fine dell'applicazione del presente della trasferta di cui all'art.21 del CCNL di riferimento sono identificati con i limiti della circoscrizione territoriale – come definita dall'art. 1 della legge 56/1987– in cui il lavoratore è assunto.

Art. 9 – Ferie

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del CCNL di riferimento, nel mese di agosto i lavoratori godranno di un periodo di ferie collettive di n. 2 settimane; il godimento della 3° settimana di ferie collettive avverrà obbligatoriamente tra le festività natalizia e capodanno.

In funzione delle esigenze aziendali e del lavoratore, quanto sopra potrà essere oggetto di modifica previo accordo.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute a richiesta del lavoratore e comunque entro le prescrizioni normative di legge.

Art. 10 Edilcassa

Nel rispetto ed attuazione dell'art. 36 del CCNL di riferimento il contributo alla Edilcassa di Basilicata per la provincia di Matera, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al CCNL di riferimento, su tutte le ore normali effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività resta confermato nella misura del 3,60% così ripartito:

- 3,30% a carico del datore di lavoro;
- 0,30% a carico del lavoratore.

Il contributo come sopra determinato è dovuto dagli operai e dalle imprese di qualsiasi natura, anche artigiane, che sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, e sotto qualsiasi forma anche General-Contractor, consorzi raggruppamenti etc., esercitano le attività elencate nella premessa del CCNL di riferimento. Con l'iscrizione alla Edilcassa di Basilicata di Matera i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale così convenute:

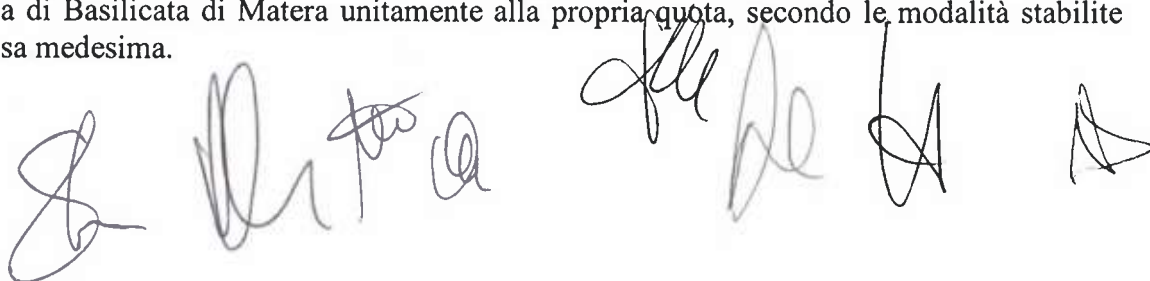
a) quota nazionale:

a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta, a decorrere dal 1° ottobre 2000, una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo **0,22%** degli elementi della retribuzione di cui al CCNL di riferimento, per i datori di lavoro ed in eguale misura a carico degli operai;

b) quota provinciale:

a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta, a decorrere dal 1° novembre 1998, una quota provinciale di adesione contrattuale in misura pari allo **0,94%** degli elementi della retribuzione di cui al CCNL di riferimento per i datori di lavoro ed in eguale misura a carico degli operai.

Gli importi delle quote di contributo e di adesione contrattuale a carico dei lavoratori sono trattenuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Edilcassa di Basilicata di Matera unitamente alla propria quota, secondo le modalità stabilite dalla Edilcassa medesima.



Gli obblighi di contribuzione di quote di adesione contrattuale e di versamento alla Edilcassa di Matera per le imprese e per gli operai, sono correlativi ed inscindibili fra di loro e pertanto non è ammesso il parziale adempimento.

Per la ripartizione delle quote di adesione contrattuale le Parti si rifanno agli accordi Nazionali e locali precedentemente sottoscritti.

Art. 11 – A.P.E. (Anzianità professionale edile)

In attuazione del CCNL di riferimento e dei successivi accordi nazionali, l'A.P.E., è fissata in misura del **3%** da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al CCNL sopra citato.

L'importo del contributo alla APE, viene confermato in via transitoria al 2,64%, in attesa che le parti effettuino la riorganizzazione degli EE.BB.

Il contributo a carico dei datori di lavoro viene versato alla Edilcassa di Basilicata di Matera, secondo le modalità in essere.

Art. 12 – Servizio di mensa ed indennità sostitutiva

In tutti i cantieri fino a 39 dipendenti ed in quelli in cui non ricorre l'obbligatorietà dell'istituzione della mensa di cui al paragrafo successivo è dovuta un'indennità di mensa pari a:

€ 0,12 orarie a far data dal 1° gennaio 2016;

€ 0,17 orarie a far data dal 1° gennaio 2017;

€ 0,22 orarie a far data dal 1° gennaio 2018.

Nei cantieri lontani dalla periferia dei centri abitati, aventi una durata contrattuale di almeno diciotto mesi e con un'occupazione di non meno di 40 operai alle dirette dipendenze dell'impresa appaltatrice, l'impresa istituirà il servizio di mensa garantendo, per ogni giorno d'effettivo lavoro, un pasto composto di pane, primo e secondo piatto con divieto assoluto di consumare bevande alcoliche durante i pasti.

La quota giornaliera di partecipazione dei lavoratori è pari al € 0,80 della paga lorda giornaliera; la composizione dei pasti giornaliera sarà fatta settimanalmente a cura dell'impresa; il controllo, se necessario, potrà essere effettuato fuori dell'orario di lavoro da una terna di operai da nominarsi ogni 15 giorni.

Art. 13 – Servizio di trasporto ed indennità sostitutiva

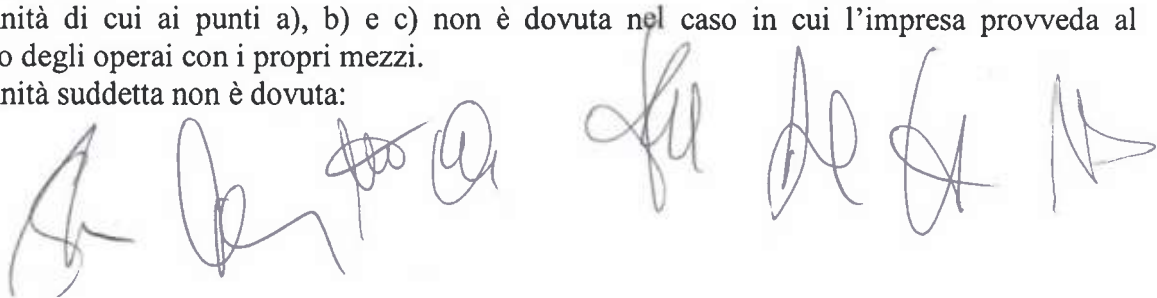
Con decorrenza 1° gennaio 2016 è corrisposta una indennità sostitutiva di trasporto di euro 0,05 orarie, che diventa euro 0,10 orarie a far data dal 1° gennaio 2017 e euro 0,15 dal 01 Gennaio 2018.

Inoltre le parti convengono che le imprese che hanno i cantieri fuori dei centri abitati, privi di mezzi di comunicazione ordinaria, distanti dalla periferia dei centri abitati in cui è ubicato il cantiere, corrisponderanno agli operai in aggiunta a quanto previsto dal CCNL una ulteriore indennità percentuale, da calcolarsi sugli elementi di cui al CCNL di riferimento ricavata dalla media aritmetica delle tre categorie (operaio specializzato, qualificato e comune), nella seguente misura:

- 1% (uno per cento) per i cantieri ubicati nei Comuni della provincia (con esclusione del Comune di Potenza) distanti oltre i Km: 5 fino a Km: 20;
- 2% (due per cento) per i cantieri ubicati nell'intero territorio provinciale oltre i Km. 20;
- 2% (due per cento) per i cantieri in estensione che superano i Km. 6 qualunque sia l'ubicazione degli stessi, con l'esclusione automatica dell'indennità stabilita nei precedenti punti a) e b).

L'indennità di cui ai punti a), b) e c) non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con i propri mezzi.

L'indennità suddetta non è dovuta:



- se la località in cui è ubicato il cantiere è servita da mezzi pubblici;
- agli operai che pernottano in cantiere;
- agli operai che sono residenti nel Comune nel cui territorio è ubicato il cantiere.
-

Art. 14 – Validità e durata

Il presente CCPL ha validità triennale, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, per tutto il territorio della provincia di Matera.

La disdetta e il tacito rinnovo seguono le prescrizioni normative del CCNL di riferimento.

Dichiarazione a verbale:

Le parti concordano che le aliquote contributive dovute dalle imprese e dai lavoratori alla Edilcassa di Basilicata per la provincia di Matera rimangano confermate nella misura previgente alla stipula del presente CCPL sino a quando le stesse parti rimoduleranno le aliquote contributive secondo le modifiche approvate.



The block contains several handwritten signatures. On the left side, there are approximately eight signatures in black ink, some appearing to be in cursive and others more stylized. On the right side, there is a single signature in blue ink, which is more prominent and appears to be a formal signature. The signatures are scattered across the lower half of the page, below the text of the declaration.